

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/82 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2018****che rettifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione ⁽²⁾ ha modificato la parte I dell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009 ⁽³⁾ conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ⁽⁴⁾ («l'accordo»), aumentando il quantitativo assegnato al Brasile. Tale quantitativo aggiuntivo ammonta a 19 500 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2016/2017 e a 78 000 tonnellate per le campagne di commercializzazione dal 2017/2018 al 2022/2023. Per la campagna di commercializzazione 2023/2024, il quantitativo aggiuntivo ammonta a 58 500 tonnellate. Il quantitativo aggiuntivo è gestito tramite due nuovi numeri d'ordine, 09.4329 e 09.4330, i quali hanno un diverso dazio contingenziale rispetto al volume precedentemente assegnato con il numero d'ordine 09.4318 per l'origine Brasile.
- (2) Per errore, i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingenziali per il contingente del Brasile non sono stati inseriti negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009, nonostante tutto lo zucchero di quel contingente debba soddisfare le stesse condizioni, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli di importazione e i certificati di origine. È pertanto necessario correggere tali errori inserendo i due nuovi numeri d'ordine e i dazi contingenziali negli articoli del regolamento (CE) n. 891/2009.
- (3) Il regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (4) Per motivi di certezza giuridica per quanto riguarda i diritti e gli obblighi spettanti a tutti gli operatori in relazione al quantitativo aggiuntivo per il Brasile a partire dalla sua assegnazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così rettificato:

- 1) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nella casella 8, il paese d'origine;

per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 e per lo “zucchero Balcani”, la parola “sì” della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 19).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).⁽⁴⁾ GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3.

2) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.»

3) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica dei contingenti di “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Per lo “zucchero concessioni CXL” recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, rispettivamente, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
